

sistema praticato dalle Compagnie di assicurazione, perdite e danni che accadono, durante l'assicurazione, alle cose assicurate a cagione di avvenimenti di mare « anche se questi sieno, in tutto o in parte, dovuti ad atti od omissioni, sia del comandante o dell'equipaggio », sono a carico dell'assicuratore.

La disposizione mantiene il concetto della responsabilità dell'assicurato e conseguente esonero dell'assicuratore ove ci sia, concomitante alle *prevaricazioni e colpe* di comandante od equipaggio, il *fatto dell'assicurato* (1).

Come, ancora c'è esonero di indennizzazione per l'assicuratore nel caso che perdite e danni dipendano dal vizio delle cose assicurate o da qualità insita in esse, escluso il vizio occulto cioè impossibile a scoprire malgrado la diligenza dell'armatore. E c'è diritto di prova contro i certificati di visita regolamentare o altri documenti equivalenti (2).

Sono, di solito, indicati come vizio proprio il cattivo funzionamento della macchina o del timone, il cattivo stato dello scafo o degli attrezzi, l'insufficienza dell'armamento o avarie anteriori mal riparate o non riparate.

Per le merci la varietà dei vizi è più vasta: si adduce pei liquidi l'evaporazione e la fermentazione; pei grani il riscaldamento e il germogliamento; la combustione spontanea pel carbone, foraggi o corpi grassi. Ma l'apprezzamento dell'esistenza o meno del vizio non è limitato da designazioni tassative.

Si presentano delle questioni complicate nei casi di concorso tra il vizio, o tra una baratteria colpevole, e l'av-

(1) « purché a tali atti od omissioni sia estraneo l'assicurato » (art. 351 cod. mar.).

(2) v. art. 350 cod. maritt. e art. 315 cod. comm.